

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 814

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLVERINI

Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Presentata il 19 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessita di una riorganizzazione finalizzata al superamento delle criticità finora emerse nella catena di comando e a una maggiore autonomia tecnica, condizione necessaria per rispondere alle sempre più frequenti emergenze nel Paese.

Tale modello organizzativo, rivolto a un sostanziale miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa del soccorso tecnico urgente, nell'ambito degli interventi di protezione civile sul territorio nazionale, non può prescindere da una maggiore autonomia del Corpo nazionale, sulla scia degli altri Corpi dello Stato, quali il Corpo della guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri, che deve riferire direttamente al vertice politico di riferimento.

Per raggiungere tale obiettivo la presente proposta di legge istituisce il Co-

mando generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è attribuita la gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla stessa struttura, posta alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, è attribuito il coordinamento dei Corpi della Valle d'Aosta, del Trentino e dell'Alto-Adige durante le calamità.

Tale scelta, oltre a non prevedere maggiori oneri a carico dello Stato, permette un considerevole efficientamento causato dalla riorganizzazione di uffici e di servizi, già previsti dall'ordinamento vigente.

Tutto ciò premesso, si propone la presente proposta di legge che all'articolo 1 stabilisce la natura giuridica e l'inquadramento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, posto, nel rispetto delle norme vigenti, alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno. L'articolo 2 fissa i compiti del Corpo nazionale, codificandoli

sulla base di quelli già stabiliti dalla normativa in vigore. L'articolo 3 definisce l'organizzazione del Corpo nazionale e istituisce il Comando generale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissandone i compiti e la funzione vicaria. L'articolo 4

introduce la possibilità per le regioni di stabilire accordi per migliorare l'attività di soccorso tecnico urgente e di intervento in caso di calamità nel territorio regionale, anche attraverso il coordinamento con le organizzazioni di volontariato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Natura giuridica e inquadramento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», è una struttura operativa statale a ordinamento civile, componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile, che assolve i compiti istituzionali demandati allo Stato in materia di soccorso pubblico, protezione e difesa civile.

2. Il Corpo nazionale è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, per il quale assicura il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi in tutto il territorio nazionale, il soccorso tecnico, anche all'estero e attività di difesa civile, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge nonché dalla normativa vigente e, in particolare, dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e dalla legge 13 maggio 1940, n. 690.

## ART. 2.

*(Compiti del Corpo nazionale).*

1. Il Corpo nazionale svolge i compiti assegnatigli dalle leggi dello Stato con particolare riferimento a:

a) interventi tecnici di soccorso pubblico;

b) opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di rilasci incontrollati di energia, di improvviso o rischioso crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni e di ogni altra pubblica calamità;

c) opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche;

d) protezione e tutela della popolazione, preservazione dei beni pubblici e privati e salvaguardia dell'ambiente in relazione a situazioni di pericolo connesse a rilasci incontrollati di energia, crolli, frane, alluvioni e pubbliche calamità, nonché derivanti da conseguenze legate all'energia nucleare o ad agenti di tipo non convenzionale, comportanti rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici (NBCR) per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni ordinarie di sicurezza.

2. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o di beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche o radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

3. La prevenzione degli incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Corpo nazionale. Le

attività di prevenzione degli incendi sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione degli incendi;

b) il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, di atti di autorizzazione, di benessere tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa sulla prevenzione degli incendi di attività e di costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali nonché di impianti, prodotti, apparecchiature e altre strutture;

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione, comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione degli incendi;

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, di ispezione e di laboratorio di prova;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione degli incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, incaricati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione e di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) l'espletamento di funzioni e compiti di polizia giudiziaria e amministrativa sull'applicazione delle norme di prevenzione degli incendi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il personale del Corpo nazionale che espleta tali funzioni e compiti assume la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Nel caso di interventi complessi, ove concorrano più strutture operative di protezione civile, fermi restando i livelli di coordinamento previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, al Corpo nazionale spettano i compiti di direzione tecnica dell'attività di soccorso tecnico urgente, nonché il coordinamento e l'impiego operativo delle risorse umane e strumentali funzionali alla gestione dell'intervento tecnico di soccorso.

5. Il Corpo nazionale partecipa, con proprio personale, alle attività delle Organizzazioni dell'Unione europea e internazionali inerenti alle competenze istituzionali del medesimo Corpo. A tale fine al personale si applica l'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

### ART. 3.

#### *(Organizzazione del Corpo nazionale).*

1. Il Corpo nazionale fa parte del Ministero dell'interno con organizzazione e organico distinti ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno, raccordandosi, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, con il Dipartimento del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, con il Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le regioni.

2. Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituito il Comando generale del Corpo nazionale, il quale costituisce la struttura centrale del Corpo nazionale che sovrintende alla gestione dei servizi, in modo da assicurarne, mediante una continua attività di indirizzo e di coordinamento, l'uniformità, l'efficienza e l'omogeneità in tutto il territorio nazionale. Tali attività comprendono anche il reclutamento, la formazione, l'amministrazione, la direzione e la gestione unitaria e centrale del personale del Corpo nazionale.

3. Al Comando generale del Corpo nazionale è preposto un dirigente generale, proveniente dai ruoli del Corpo stesso, che assume la denominazione di Comandante generale del Corpo nazionale; al Comandante generale è assegnato un vice Comandante generale cui è affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico.

4. Il Comandante generale del Corpo nazionale coordina, durante le emergenze e le attività di protezione civile di interesse nazionale, il Corpo nazionale, il Corpo regionale dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, del Trentino e dell'Alto-Adige.

5. Il Comandante generale del Corpo nazionale è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. Le Direzioni centrali, ad esclusione della Direzione centrale della difesa civile e le politiche di protezione civile, l'Ufficio ispettivo e l'Ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, con le relative piante organiche, passano alle dipendenze del Comando generale del Corpo nazionale.

7. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assume la denominazione di Dipartimento del soccorso pubblico e della difesa civile.

8. Ai distaccamenti regionali di cui all'articolo 4, spettano compiti di dipendenza operativa dai comandi provinciali del Corpo nazionale competenti in caso di

emergenze che determinano l'esigenza di impiego del personale dei medesimi distaccamenti.

9. Le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assumono la denominazione di comandi generali territoriali dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate l'organizzazione del Comando generale del Corpo nazionale e la relativa dotazione organica.

11. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate l'organizzazione dei comandi generali territoriali dei vigili del fuoco e la relativa dotazione organica.

12. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate l'organizzazione dei Comandi territoriali e dei distretti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le relative dotazioni organiche.

#### ART. 4.

##### *(Convenzioni con le Regioni).*

1. Le regioni possono stipulare con il Corpo nazionale convenzioni ed accordi finalizzati anche all'affidamento di funzioni proprie delle regioni stesse nelle materie attinenti alla protezione civile e alle attività di previsione, prevenzione e pianificazione dei rischi, compresi quelli relativi agli impianti industriali a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sulla base di accordi quadro definiti in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a cui il Corpo nazionale partecipa, per le questioni di competenza, in via permanente mediante un proprio rappresentante.

2. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi hanno interesse e devono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi e il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

3. Sulla base di quanto disposto dai commi 1 e 2, le regioni possono richiedere l'istituzione di distaccamenti regionali dei vigili del fuoco, i cui oneri sono a carico delle stesse, formati da volontari regionali posti alle dipendenze funzionali ed operative del Corpo nazionale.

4. Le linee guida delle convenzioni e degli accordi di cui al comma 1 sono stabilite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Gli eventuali introiti derivanti dalla stipula di convenzioni e di accordi tra il Corpo nazionale ed enti locali o soggetti privati sono assegnati al bilancio del medesimo Corpo.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con proprio regolamento, a stabilire procedure semplificate per l'assegnazione dei fondi.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0005630\*